

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1727

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della difesa

(PARISI)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro del commercio internazionale

(BONINO)

(V. Stampato Camera n. 2240)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 luglio 2007*

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale
svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa,
fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA
(MOU)**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

**RELATIVO ALLA
COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA**

Indice

1. Introduzione e obiettivi
2. Portata
3. Scambio di informazioni sulle opportunità di gara
4. Organizzazione di gestione
5. Sicurezza e visite
6. Reclami e responsabilità
7. Uso e divulgazione delle informazioni
8. Disposizioni finanziarie
9. Risoluzione delle controversie
10. Entrata in vigore, revoca, emendamento e durata
11. Firma

1. Introduzione e obiettivi

- 1.1 Il Governo Italiano rappresentato dal Ministero della Difesa rappresentato dalla Direzione Nazionale degli Armamenti e il Consiglio Federale Svizzero rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, d'ora in avanti chiamati i "Partecipanti", riconosciuto che un rafforzamento dei rapporti sarebbe di mutuo beneficio;

desiderando rafforzare i rapporti industriali nel settore della difesa e incoraggiare una più stretta cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo della difesa;

riconosciuto che i fornitori della difesa in ciascun paese dovrebbero avere l'opportunità di competere su base reciproca per l'approvvigionamento di prodotti, equipaggiamenti, materiali e servizi per la difesa, e

desiderando identificare aree di possibile cooperazione e collaborazione nel settore dei materiali della difesa;

hanno raggiunto gli accordi descritti nel presente Memorandum d'Intesa (MoU) relativo alla promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali per la difesa. I Partecipanti insieme hanno deciso di:

- a) rafforzare la cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, permettendo così a loro di migliorare le rispettive capacità di gestione della difesa;
- b) cooperare nell'uso delle risorse tecniche e scientifiche della difesa in ciascun paese per incoraggiare e promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti della difesa per soddisfare requisiti comuni o simili;
- c) identificare attività congiunte che risponderebbero ai principi della standardizzazione e dell'interoperabilità a beneficio dei Partecipanti;
- d) fornire supporto reciproco incoraggiando e facilitando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti, materiali e personale della difesa;
- e) incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra le industrie di entrambi i paesi, impegnate nella difesa e collegate al settore dell'alta tecnologia.

2. Portata

- 2.1 La portata delle attività di cooperazione relative al presente MoU può includere:

- a) l'identificazione e la revisione periodica di requisiti specifici comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze Armate di entrambi i Partecipanti e la misura in cui è possibile sviluppare insieme i progetti sugli equipaggiamenti della difesa;
- b) l'identificazione di una possibile collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti per soddisfare requisiti comuni delle Forze Armate di ciascun Partecipante, compreso il supporto logistico di equipaggiamenti approvvigionati insieme, se comuni a entrambi i Partecipanti;
- c) l'assistenza reciproca nelle valutazioni, prove e sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi e relativi alla manutenzione, nella stesura di accordi contrattuali con gli appaltatori e nell'organizzazione del supporto ciclo-vita per gli equipaggiamenti in servizio;
- d) l'organizzazione di riunioni bilaterali e simposi sui programmi relativi agli equipaggiamenti presenti e futuri;
- e) lo scambio di informazioni e la fornitura dei servizi di garanzia di qualità;
- f) le compensazioni industriali a seguito di attività commerciali bilaterali e programmi di cooperazione.

- 2.2 Il presente MoU definisce i principi generali della cooperazione su progetti specifici. Quando viene identificata una forma specifica di cooperazione, in conformità al presente MoU viene redatto un Accordo di attuazione, nel quale vengono definiti gli obiettivi delle attività; l'agenzia di interesse principale e le autorità del progetto; i diritti sulla proprietà intellettuale e il grado di classificazione dei dati tecnici; le quote dei costi e altre disposizioni finanziarie; le disposizioni e le procedure contabili; le disposizioni contrattuali; la responsabilità; la frequenza e il tipo di rapporti da presentare; e altre disposizioni che potrebbero essere necessarie.
3. Scambio di informazioni sulle opportunità di gara
- 3.1 I Partecipanti cercheranno di facilitare una fornitura equa ed efficiente degli equipaggiamenti e dei servizi della difesa tra i due paesi, nella misura in cui ciò è permesso dalle leggi e dai regolamenti nazionali.
- 3.2 I Partecipanti, se opportuno, forniranno informazioni sulle future opportunità di offerte e di contratti proposti in tempi tali da permettere alle ditte interessate di ottenere copie dei documenti di gara necessari per la preparazione e la presentazione delle offerte.
- 3.3 Nelle intenzioni dei Partecipanti, le offerte e i contratti saranno soggetti alle normali regole e procedure di approvvigionamento del Partecipante acquirente; alle offerte sarà prestata completa e imparziale considerazione indipendentemente dal paese di origine del fornitore, e laddove l'offerta di una ditta nell'altro paese non venga accettata; qualora la ditta ritenga che la propria offerta sia stata rifiutata senza una giusta causa, il Partecipante acquirente, su richiesta, informerà l'altro Partecipante delle ragioni alla base della decisione.
4. Organizzazione di gestione
- 4.1 Per l'assistenza relativa a questi accordi, i Partecipanti costituiranno un Comitato Bilaterale per rivedere l'avanzamento in relazione al presente MoU. Il Comitato Bilaterale si riunirà su base annuale alternativamente in Italia e Svizzera. Il Partecipante ospitante svolgerà le funzioni di presidente e fornirà il supporto di segreteria. Entrambi i Partecipanti avranno un voto ciascuno e le decisioni saranno prese all'unanimità.
- 4.2 Il presidente del Comitato Misto per la parte italiana sarà il Direttore Nazionale degli Armamenti, il presidente del Comitato Misto per la parte svizzera sarà il Direttore dell'Amministrazione Centrale dell'Amministrazione Centrale dell'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport (DDPS). Altri membri delle due parti saranno nominati, se necessario.
5. Sicurezza e visite
- 5.1 Tutte le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati in relazione al presente MoU saranno usati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformità ai trattati internazionali in vigore già firmati dai Partecipanti.
- 5.2 Le visite internazionali tra i Partecipanti saranno coordinate in conformità ai suddetti trattati.
6. Reclami e responsabilità
- 6.1 Senza pregiudicare specifici accordi contenuti negli Accordi di attuazione relativi al presente MoU, ciascun Partecipante rinuncia a possibili reclami contro l'altro Partecipante o personale in servizio o agenti dell'altro Partecipante per lesioni

(comprese quelle che determinano il decesso) al proprio personale o agenti in servizio, oppure per danni o smarrimento dei beni di sua proprietà, se tali lesioni, morte, danno o smarrimento sono dovuti a atti o omissioni dell'altro Partecipante oppure del suo personale o agenti in servizio nello svolgimento delle mansioni ufficiali in relazione al presente MoU. Tuttavia, qualora tale danno sia dovuto ad atti od omissioni avventati, cattiva condotta intenzionale o negligenza del personale o degli agenti di uno dei Partecipanti, i costi di una eventuale responsabilità saranno a carico di quell'unico Partecipante.

- 6.2 I reclami da parte di Terze Parti per danni di qualsiasi natura causati dal personale o dagli agenti di un Partecipante, derivati o connessi all'esecuzione del presente MoU saranno trattati dall'autorità competente e ai sensi delle leggi dello Stato sul cui territorio è stato commesso il danno. I costi sostenuti per evadere tali reclami saranno a carico del Partecipante il cui personale o i cui agenti sono responsabili del danno.

7. Uso e divulgazione delle informazioni

- 7.1 Riconosciuto il valore commerciale delle informazioni, il Partecipante che riceve informazioni che includono documenti, tecnologia o materiali, soggetti o meno a diritto d'autore, brevetto, disegni registrati e non to protezione simile, assicurerà che le informazioni fornite in relazione al presente MoU non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza il consenso del Partecipante che le ha originate, e che a tali informazioni è concessa tutta la protezione giuridica disponibile. In assenza di istruzioni specifiche per l'uso, il Partecipante destinatario proteggerà le informazioni considerando che sono state fornite a scopo di informazione e devono essere limitate ai Partecipanti e ai loro dipendenti.
- 7.2 Qualora il proprietario delle informazioni fornite in relazione al presente MoU subisca una perdita od un danno a causa di divulgazione o uso non autorizzato delle informazioni da parte del Partecipante destinatario o di una Terza Parte al quale il Partecipante destinatario ha rivelato le informazioni, allora il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni per la divulgazione o l'uso non autorizzati. Nel determinare la responsabilità del risarcimento, si partirà dal presupposto che le informazioni sono state fornite direttamente dal proprietario al Partecipante destinatario e che quest'ultimo ne ha fatto un uso non autorizzato.
- 7.3 Il pagamento del risarcimento da parte del Partecipante destinatario, in base al paragrafo 7.2, non impedirà al proprietario delle informazioni di esercitare i suoi diritti legali contro la persona o le persone che, senza averne l'autorità, hanno rivelato o fatto un uso non appropriato delle informazioni, ma qualsiasi risarcimento ottenuto dall'esercizio di questi diritti sarà utilizzato come compensazione di pagamenti già fatti dal Partecipante destinatario per lo stesso scopo.
- 7.4 Il Partecipante destinatario non passerà, venderà o rivelerà a persone di nazionalità diversa da quella dei Partecipanti del presente MoU oppure ad organizzazioni internazionali informazioni, documenti tecnologia o materiali, classificati o meno, forniti in relazione al presente MoU, né rivelerà pubblicamente tali informazioni, classificate o meno, se non previo permesso scritto del Partecipante originante.
- 7.5 Ciascun Partecipante adotterà tutte le misure legali a sua disposizione per proteggere, a fronte di qualsiasi atto legislativo, le informazioni ricevute o generate in via riservata in relazione al presente MoU dalla divulgazione a Terze Parti, a meno che l'altro Partecipante non acconsenta in precedenza per iscritto a tale divulgazione.
- 7.6 A titolo di collaborazione nel fornire la protezione desiderata, ciascun Partecipante applicherà a tutte le informazioni classificate fornite all'altro Partecipante un

contrassegno nel quale viene indicato il paese di origine, la classifica di sicurezza, le condizioni del rilascio e il fatto che le informazioni sono classificate.


- 7.7 Le responsabilità della riservatezza relative a un Partecipante destinatario, previste in questa sezione, non si applicano per le informazioni che:
- a) sono, o vengono, legittimamente in possesso del Partecipante destinatario senza particolari restrizioni; o
 - b) sono, o divengono, di dominio pubblico senza violare il presente MoU e sono rese disponibili per un uso illimitato.
- 7.8 Accordi specifici per la protezione della proprietà intellettuale connessa ai progetti e ai programmi perseguiti in relazione al presente MoU saranno inclusi nei relativi Accordi di Attuazione redatti secondo la Sezione 2.2.
8. Disposizioni finanziarie
- 8.1 Il presente MoU non imporrà responsabilità finanziarie ai Partecipanti ad eccezione del fatto che ciascun Partecipante sarà responsabile della propria parte di costi sostenuti per l'attuazione del presente MoU. Accordi specifici sulla ripartizione dei costi relativi ai programmi di cooperazione e collaborazione saranno negoziati come parte di uno specifico Accordo di Attuazione che può essere concluso in conformità al presente MoU.
9. Composizione delle controversie
- 9.1 Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU saranno risolte soltanto con la consultazione e la negoziazione tra i Partecipanti interessati, e non saranno riferite ad alcun tribunale nazionale o internazionale o ad altra Terza Parte per la composizione.
10. Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata
- 10.1 Il MoU entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda delle due notifiche tramite le quali i Partecipanti si informano vicendevolmente del completamento delle rispettive procedure interne.
- 10.2 Ciascun Partecipante unilateralmente può porre termine il presente MoU con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante. Tutti gli Accordi di Attuazione esistenti che si riferiscono al presente Accordo avranno termine, qualora contengano una clausola di revoca nell'Accordo di Attuazione. In assenza di una clausola di revoca, l'Accordo di Attuazione sarà revocato con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante.
- 10.3 I benefici e le responsabilità dei Partecipanti per quanto attiene alla sicurezza e alle visite (sezione 5); ai reclami e alle responsabilità (sezione 6); all'uso e alla divulgazione delle informazioni (sezione 7) e alle composizioni delle controversie (sezione 9) continueranno ad essere validi, indipendentemente da qualsiasi recesso o revoca del presente MoU.
- 10.4 Il presente MoU può essere emendato con il consenso scritto congiunto di entrambi i Partecipanti. Gli emendamenti così concordati entreranno in vigore con le stesse procedure applicate per il presente MoU.

11. Firma

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a Bern il 6-11-2003 in duplice copia originale, ciascuna in lingua inglese e lingua italiana, entrambi i testi essendo autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana
rappresentato dalla Direzione Nazionale
degli Armamenti

Il Direttore Nazionale degli Armamenti



Per il Consiglio Federale Svizzero
rappresentato dall'Agenzia per gli
approvvigionamenti della Difesa del
Dipartimento della Difesa, della
Protezione Civile e dello Sport

Il Capo degli Approvvigionamenti della
Difesa

